

La prima disciplina dell'orario di lavoro

(Regio decreto legge 692/1923, poi Legge 473/1925))

Il Regio decreto legge 692 del 1923, convertito nella legge 473 del 1925, è la pietra miliare della disciplina legale dell'orario di lavoro.

Disciplina volta a tutelare l'integrità fisica e morale del lavoratore attraverso l'introduzione dei limiti di durata massima della prestazione lavorativa. Il testo, che ha subito nel corso degli anni numerose modifiche legate ai cambiamenti intervenuti in campo lavorativo e alle diverse esigenze occupazionale, è ancora oggi frutto di discussione e, molto probabilmente, si accinge ad affrontare nuovi cambiamenti. Il provvedimento ha introdotto un limite massimo nell'orario lavorativo fissato in 8 ore giornaliere e 48 ore settimanali. Così, gli operai e gli impiegati nelle aziende industriali o commerciali e tutti i lavoratori salariati o stipendiati dipendenti hanno l'obbligo di rispettare i limiti

imposti, ma possono anche prolungare l'attività nel caso si presentino particolari condizioni. Infatti, la legge autorizza, quando vi sia accordo tra le parti, l'aggiunta alla giornata normale di lavoro di un periodo straordinario, che non superi le due ore al giorno e le dodici ore settimanali, o una durata media equivalente entro un determinato periodo.

In ogni caso il lavoro straordinario deve essere computato a parte e remunerato con una maggiorazione non inferiore al 10 per cento. L'articolo 5 bis (articolo inserito dalla legge 30 ottobre 1955, n. 1079 e successivamente sostituito dalla legge 409 del 1998) definisce, solo per

le imprese industriali, le modalità da attivare in caso di ricorso al lavoro straordinario. Così, il provvedimento impone il rispetto di un periodo massimo di ricorso al lavoro straordinario, che non potrà superare, in assenza di una disciplina collettiva, il limite di 250 ore annue e di 80 ore trimestrali. Inoltre, nel caso si superino le 45 ore settimanali il datore di lavoro dovrà informare, "entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, la Direzione provinciale del lavoro". Mentre per le imprese con orari plurisettemanali sarà un decreto ministeriale a stabilire i termini e le modalità per la comunicazione.

La legge elenca anche le altre ipotesi che consentono il ricorso al lavoro straordinario:

casi di eccezionali esigenze tecnico produttive; casi di forza maggiore o casi in cui la cessazione del lavoro a orario normale costituisce un pericolo alle persone o alla produzione; eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva e altri eventi individuati dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

(09 gennaio 2001)

REGIO DECRETO LEGGE 15 marzo 1923, n. 692 -

Limitazioni all'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura, convertito nella L. 17 aprile 1925, n. 473.

Articolo 1

Orario massimo normale di lavoro

La durata massima normale della giornata di lavoro degli operai ed impiegati nelle aziende industriali o commerciali di qualunque natura, anche se abbiano carattere di istituti di insegnamento professionale o di beneficenza, come pure negli uffici, nei lavori pubblici, negli ospedali, ovunque è prestato un lavoro salariato o stipendiato alle dipendenze o sotto il controllo diretto altrui, non potrà eccedere le otto ore al giorno o le quarantotto ore settimanali di lavoro effettivo.

Il presente decreto non si applica al personale addetto ai lavori domestici, al personale direttivo delle aziende ed ai commessi viaggiatori.

Per i lavori eseguiti a bordo delle navi, per gli uffici ed i servizi pubblici, anche se gestiti da assuntori privati, si provvederà con separate disposizioni.

Articolo 2

Aziende agricole

Per le aziende agricole le disposizioni del presente decreto sono applicabili all'avventiziato. Per le altre forme di contratto a salario sarà provveduto in sede di regolamento di concetto con il ministro dell'agricoltura.

Sono esclusi i contratti di lavoro a compartecipazione.

Articolo 3

Caratteri del lavoro effettivo.

È considerato lavoro effettivo ai sensi del presente decreto ogni lavoro che richieda un'applicazione assidua e continuativa. Conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedano per la loro natura o nella specialità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.

Articolo 4

Ripartizione dell'orario massimo normale su periodi ultra-settimanali

Nei lavori agricoli e negli altri lavori per i quali ricorrano necessità imposte da esigenze tecniche o stagionali le otto ore giornaliere o le quarantotto ore settimanali, di cui all'articolo 1, potranno essere superate, purché la durata media del lavoro, entro determinati periodi, non ecceda quei limiti che saranno stabiliti con decreto reale su proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, uditi i ministri competenti ed il consiglio dei ministri, oppure con accordi stipulati tra le parti interessate.

Nei casi di urgenza le autorizzazioni devolute al ministro per il lavoro e la previdenza sociale possono essere date provvisoriamente dal capo circolo dell'ispettorato del lavoro.

Articolo 5

Lavoro straordinario

È autorizzata, quando vi sia accordo tra le parti, l'aggiunta alla giornata normale di lavoro, di cui nell'articolo 1, di un periodo straordinario, che non superi le due ore al giorno e le dodici ore settimanali, od una durata media equivalente entro un periodo determinato, a condizione, in ogni caso, che il lavoro straordinario venga computato a parte e remunerato con un aumento di paga, su quella del lavoro ordinario, non inferiore al 10 per cento o con un aumento corrispondente sui cottimi.

Articolo 5 bis

1. Nelle imprese industriali, in caso di superamento delle 45 ore settimanali, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, il datore di lavoro informa, entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, la Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per territorio che vigila sull'osservanza delle norme di cui al presente articolo.

2. Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto. In assenza di disciplina ad opera di Contratti collettivi nazionali stipulati dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore e prestatore di lavoro per un periodo non superiore a 250 ore annuali e a 80 ore trimestrali. La contrattazione integrativa si esercita nell'ambito dei tetti stabiliti dai contratti nazionali.

3. Il ricorso al lavoro straordinario è inoltre ammesso, salvo diversa previsione del contratto collettivo, in relazione a:

a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;

b) casi di forza maggiore o casi in cui la cessazione del lavoro a orario normale costituisca un pericolo o un danno alle persone o alla produzione;

c) mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva, allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposto per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 [1] e, in tempo utile, alle Rappresentanze sindacali in azienda, nonché altri eventi particolari individuati da contratti collettivi nazionali stipulati dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

3-bis. Nei casi in cui si ricorra al lavoro straordinario ai sensi delle lettere a) e b) del comma 3, il datore di lavoro ne dà comunicazione, entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, alle Rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle Rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza, alle Associazioni territoriali di categoria aderenti alle Confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000 per ogni singolo lavoratore adibito a lavoro straordinario oltre i limiti temporali e al di fuori dei casi previsti dalla presente legge.

Articolo 6

Lavori preparatori e complementari

Sono ammesse deroghe consensuali per i lavori preparatori e complementari che debbano essere eseguiti al di fuori dell'orario normale delle aziende.

Articolo 7

Casi di forza maggiore e di imminente pericolo

Il lavoro potrà essere prolungato al di là dei limiti indicati negli articoli precedenti, nei casi di forza maggiore ed in quelli nei quali la cessazione del lavoro ad orario normale costituisca un pericolo e danno alle persone od alla produzione. Il prolungamento dovrà essere denunciato dal datore di lavoro all'ispettorato del lavoro.

Articolo 8

Nullità dei patti contrari

È nulla ogni pattuizione contraria alle disposizioni del presente decreto.

Articolo 9

Sanzioni amministrative

Le violazioni delle disposizioni del presente decreto da parte dei datori di lavoro e dei loro incaricati sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.

Articolo 10

Regolamenti

Con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i ministri dell'industria ed il commercio e per l'agricoltura, saranno emanate disposizioni regolamentari per la determinazione dei lavori preparatori e complementari, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 e delle modalità necessarie all'applicazione del presente decreto, in relazione alle varie esigenze della tecnica industriale e della economia agraria.

Articolo 11

Deroghe temporanee consensuali

Il ministro per il lavoro e la previdenza sociale potrà consentire deroghe temporanee all'applicazione del presente decreto per determinate industrie.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente decreto entrerà in vigore quattro mesi dopo la sua pubblicazione.

Il ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col ministro per l'industria ed il commercio, e, per ciò che riguarda le aziende agricole, con il ministro per l'agricoltura potrà differire, per un tempo non superiore ai dodici mesi il termine di entrata in vigore del presente decreto, per quelle aziende o riparti di aziende che dimostrassero di dovere, per obbedire al decreto stesso, modificare notevolmente gli impianti rispettivi.

Articolo 13

Riforme correlative

Con regio decreto, su proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sarà provveduto a modificare quelle disposizioni delle vigenti leggi sul lavoro, le quali fossero di ostacolo alla introduzione del nuovo orario prescritto dal presente decreto.